

REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Caratteri generali

Art. 1 - Norme di riferimento

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dalla Legge 287/1991 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) per le disposizioni non in contrasto con la Legge Regionale n. 30/2003;
- dalla Legge Regionale 24 dicembre 2003 n. 30 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);
- dall'allegato A alla D.G.R. Lombardia VII/17516 del 17 maggio 2004 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003";
- dal T.U. leggi di P.S. 18.06.1931 n. 773 e successive modificazioni;
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, che è stato elaborato tenendo conto anche delle circolari interpretative emanate dalla Regione Lombardia - Direzione Commercio, Fiere e Mercati in data 02.04.2004, 30 luglio 2004 e 4 aprile 2005, nonché della raccolta di risposte ufficiali fornite dalla stessa Direzione Commercio in risposta ai quesiti formulati dai Comuni in tema di applicazione della legge regionale n. 30;
- Legge Regionale 23 luglio 1999 n°14.

Art. 2 - Ambiti di applicazione

Le presenti norme sono emanate nel rispetto degli indirizzi regionali riguardanti:

- l'uniformità della procedura autorizzatoria in tutta la Regione.
- la denominazione delle tipologie della attività di somministrazione;
- il subingresso nella titolarità;
- le modalità di comunicazione dell'inizio del procedimento;
- l'assegnazione di nuove autorizzazioni

Art. 3 - Commissione consultiva

Il Sindaco con proprio atto nomina ogni tre anni a far data dal 1° atto di nomina, una commissione consultiva comunale la quale è chiamata a pronunciarsi con parere obbligatorio, ma non vincolante, sul contenuto del presente regolamento; in particolare si è pronunciata sulle seguenti parti:

1. sulla pianificazione dei nuovi insediamenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riferimento riguardo ai fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico ed ambientale, all'armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici ed alle attività complementari svolte dagli esercizi di somministrazione alimenti e bevande.
2. sulle norme inerenti il rilascio delle autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande.
3. la determinazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi.

Tali criteri possono essere modificati prima dello scadere del terzo anno qualora vengano riscontrati evidenti modifiche socio- economiche ed urbanistiche

Si precisa che la commissione in questione non è più chiamata a decidere su ogni singola domanda di autorizzazione, ma deve essere obbligatoriamente consultata su ogni interpretazione autentica o modifica delle norme del presente regolamento e della programmazione.

Art. 4 - Finalità

Nel rispetto della normativa regionale e delle disposizioni legislative nazionali, le presenti norme si pongono le seguenti finalità:

- Lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valorizzazione della città di Nembro e del suo territorio;
- La trasparenza e la qualità del mercato;
- La tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
- La corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;
- La salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico e ambientale;
- La compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento acustico e ambientale;
- La valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche locali e regionali;
- La salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi di somministrazione nelle zone di montagna e nelle frazioni di minore consistenza demografica favorendo l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e di servizi;
- La tutela e la salvaguardia dei locali storici secondo le procedure e con le risorse previste dalla legislazione regionale vigente.

Art. 5 - Definizioni principali

Nell'applicazione del presente regolamento, i riferimenti contenuti si devono intendere come di seguito definiti e qualora non indicati si devono intendere come definiti dalla legge regionale vigente o da altre disposizioni che disciplinano la materia e dal codice civile:

- *Somministrazione* - è l'attività di vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto.

. *Luogo aperto al pubblico* - è luogo privato il cui accesso è possibile solo dopo, o per, l'espletamento di particolari formalità.

. *Area appositamente attrezzata* - si deve intendere l'area sulla quale si svolge la vendita di alimenti e bevande ed è attrezzata con mezzi e strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto ivi compresi i piani d'appoggio e le stoviglie riutilizzabili costruite in qualsiasi materiale e ritenute igienicamente idonee.

. *Pubblico esercizio* - si considera pubblico esercizio ogni forma di attività, di cui all'art. 86 del

TULPS, svolta secondo criteri imprenditoriali con la quale si offrono al pubblico prestazioni o servizi dietro corrispettivi in locali ai quali chiunque può accedere liberamente.

Distribuzione automatica - installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

Somministrazione in sede del committente - è l'organizzazione, presso l'abitazione del committente, oppure nel luogo o locali nei quali, occasionalmente o temporaneamente, si trova per motivi di lavoro o studio o per lo svolgimento di cerimonie, di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande riservato esclusivamente al committente stesso, ai suoi familiari ed alle persone invitate o con esso impegnate nell'attività lavorativa o di studio.

Mensa aziendale - si intende la somministrazione di pasti e bevande offerta, in strutture dotate di propria autonomia tecnico - funzionale, dal datore di lavoro, o da più datori di lavoro, ai propri dipendenti, direttamente, o tramite l'opera di un soggetto con il quale si è stipulato un apposito contratto di gestione o di prestazione diretta.

Somministrazione presso complessi ricettivi - è l'attività di somministrazione organizzata da alberghi, locande, campeggi, ed altre realtà turistiche ricettive, esclusivamente a favore dei propri alloggiati od ospitate in occasione di manifestazioni o convegni.

Somministrazione in comunità religiose - è l'attività di somministrazione organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale all'interno di comunità religiose, parrocchie ed oratori.

Somministrazione in Ospedali e Scuole - è l'attività di somministrazione organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale all'interno di dette strutture ed a favore delle proprie utenze.

Somministrazione in Caserme - è l'attività di somministrazione interna organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale.

Somministrazione su mezzi di trasporto - è l'attività di somministrazione organizzata direttamente, o per interposto soggetto, dal gestore del servizio di trasporto.

Somministrazione in luoghi di intrattenimento e svago - la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta congiuntamente ed in modo integrativo all'attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente quando la superficie utilizzata a tale scopo è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento.

Somministrazione presso circoli privati - è l'attività di somministrazione di bevande esercitata in modo complementare all'attività associativa privata che caratterizza il sodalizio.

Requisiti soggettivi - sono le imprescindibili condizioni morali e professionali che ogni soggetto deve possedere per poter esercitare l'attività della somministrazione di alimenti e bevande.

Soggetto responsabile

È la persona fisica intestataria dell'autorizzazione.

Delegato o preposto - è la persona indicata dal titolare dell'impresa a rappresentare la stessa nel possesso dei soli requisiti professionali.

Rappresentante - è il soggetto individuato ai sensi dell'art. 93 del TULPS che gestisce l'esercizio nell'interesse e per conto dell'intestatario che continua a conservare i poteri di iniziativa e di vigilanza sull'attività.

Requisiti oggettivi - raccolgono tutte le condizioni urbanistiche-edilizie, sulla destinazione d'uso dei locali o area interessata, sull'osservanza del contenimento acustico e della zonizzazione acustica del territorio comunale, sulla prevenzione incendi ed altre disposizioni di polizia urbana.

Norme igieniche sanitarie - sono le imprescindibili condizioni igieniche sanitarie, sia soggettive che oggettive, necessarie per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

zona d'insediamento - è la ripartizione del territorio comunale utilizzata ai fini della programmazione dell'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Contingente - è la determinazione numerica di autorizzazioni per esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande rilasciabili sul territorio comunale, anche per singole zone d'insediamento.

Superficie di somministrazione - è la superficie del locale o l'area aperta al pubblico attrezzati al fine di far consumare sul posto le bevande o gli alimenti venduti.

Superficie aperta al pubblico - è l'area adiacente o comunque pertinente al locale, in cui è svolta l'attività di somministrazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione, se privata.

Superficie complementare - è la superficie di locali o aree utilizzate per lo svolgimento dell'attività di somministrazione e destinate a servizi, uffici, depositi o cantine. Le predette superfici, seppure non utilizzate direttamente per la somministrazione, rientrano tra le superfici sottoposte alla verifica della sorvegliabilità e l'accesso al controllo è sempre consentito agli organi di polizia incaricati al controllo.

Sorvegliabilità - verifica della rispondenza dei locali e delle superfici esterne adibite all'esercizio dell'attività di somministrazione (sia principali che complementari) ai requisiti stabiliti dal Ministero dell'Interno. La verifica della sorvegliabilità è inderogabile e preventiva all'inizio dell'attività.

Istanza - si intende la domanda in bollo intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'apertura di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, oppure l'autorizzazione per

l'esercizio dell'attività di somministrazione presso un circolo privato non aderente ad enti nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno.

DIA - è una scelta di presentazione dell'istanza, per l'inizio di alcune attività di somministrazione, avente l'aspetto della dichiarazione, ad effetto differito, che diventa efficace con il trascorrere del sessantesimo giorno della presentazione al comune, senza atti sospensivi od interruttivi, e che permette di iniziare immediatamente l'attività, trasferire la sede, ampliare o ridurre la superficie di somministrazione. Essa si chiude con un atto formale che può contenere condizioni o prescrizioni d'esercizio dell'attività.

Comunicazione - è l'atto dovuto con il quale l'ufficio comunale incaricato viene messo al corrente di un determinato evento inerente l'attività di somministrazione in essere. Gli effetti comunicati possono essere correlati con il decorrere di un determinato lasso di tempo.

Decisione - è l'atto con il quale l'ufficio comunale incaricato dispone per l'accoglimento, la sospensiva o il diniego dell'istanza o della DIA; ha validità propedeutica di autorizzazione in attesa del perfezionamento formale di quest'ultima.

Autorizzazione - si intende l'atto formale per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o presso circoli privati non aderenti ad enti nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno, del trasferimento di sede fuori dalla zona d'insediamento.

Denominazione esercizio - è la tipologia dell'attività di somministrazione esercitata in relazione agli indirizzi regionali e comunicata al Comune da parte dell'interessato.

Stagionalità - uno o più periodi dell'anno solare complessivamente non inferiori a due mesi e non superiore a sei mesi durante il quale viene esercitata l'attività di somministrazione.

Temporaneità - periodo di durata di una manifestazione durante la quale viene esercitata la somministrazione di alimenti e bevande.

Manifestazioni con limite di somministrazione - Sono le manifestazioni sportive e musicali che in ragione della presenza partecipativa impongono l'adozione di misure preventive disponendo il limite del contenuto alcolico delle bevande non superiore al 21 per cento del volume ovvero il divieto totale della somministrazione delle bevande alcoliche.

Subingresso - trasferimento dell'azienda in gestione o vendita per atto tra vivi o causa di morte a soggetto avente i requisiti soggettivi.

Trasferimento - spostamento dell'esercizio autorizzato in altro punto o zona d'insediamento.

Ampliamento - espansione della superficie dell'esercizio pubblico indicata nell'autorizzazione e dichiarata sorvegliabile.

Chiusura temporanea - interruzione dell'attività fino a 30 giorni;

Sospensione dell'attività - inattività dell'esercizio per un periodo continuato superiore a 30 giorni e fino a dodici mesi.

Cessazione - chiusura definitiva dell'attività con relativa cancellazione camerale.

Gioco lecito - ogni forma di gioco che non sia d'azzardo o indicato nella tabella giochi proibiti emanata dal Questore.

Attività complementari alla somministrazione - attività iniziabili liberamente a condizione che non si promuovano in termini pubblicitari ed imprenditoriali. E' considerata attività complementare la semplice musica di accompagnamento.

Indici di pubblicità ed imprenditorialità - la presenza di uno solo dei seguenti aspetti:

- . per l'accesso al locale o circolo è richiesto, di volta in volta, il pagamento di un biglietto o la tessera associativa è rilasciata nell'immediatezza della richiesta e senza particolari formalità;
- . vengono aumentati i prezzi delle consumazioni in ragione dell'intrattenimento o spettacolo;
- . viene predisposto il locale e la collocazione dei posti, o l'area aperta al pubblico, per l'accoglimento dello spettacolo o intrattenimento;
- . viene data pubblicità degli spettacoli o intrattenimenti a mezzo stampa, via internet o mediante esposizione di locandine/manifesti, a disposizione indiscriminata del pubblico;
- . i locali sono predisposti in modo da evidenziare che l'attività dell'intrattenimento, spettacolo o svago sia prevalente all'attività della somministrazione ovvero assorba più di un quarto della superficie di somministrazione.

Art. 6 - Coordinamento con altre disposizioni legislative

Il presente regolamento norma in termini di polizia amministrativa l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande coordinando l'attività con le altre disposizioni vigenti in materia contenute nel TULPS e relativo regolamento di esecuzione nonché con ogni altra disposizione nazionale che disciplina l'ordine e la sicurezza pubblica.

Disposizioni inerenti l'insediamento

Individuazione criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni

Art. 7- Insediamento e programmazione

Come previsto dalla programmazione approvata contestualmente al presente regolamento, per favorire un'equilibrata dislocazione sul territorio degli esercizi di somministrazione alimenti

e bevande e per assicurare che ogni nucleo abitato sia adeguatamente servito, ogni tre anni verrà deliberata una programmazione di sviluppo o contenimento che tenga conto dell'andamento demografico della popolazione residente, della popolazione fluttuante, dei flussi turistici, della quantificazione della maggiore spesa della popolazione residente (n. residenti moltiplicato per la maggior spesa annua individuale) e della quantificazione della domanda e dell'offerta.

La programmazione iniziale è quella approvata contestualmente al presente regolamento. Ha validità triennale ma può essere rivista dalla giunta comunale prima dello scadere del triennio qualora vengano riscontrate consistenti modifiche socio economiche o urbanistiche.

Richiamato quanto disposto dalla predetta programmazione, si dispone che il territorio comunale venga considerato nella sua totalità con la consapevolezza che esso presenta uno sviluppo consolidato e considerevole di pubblici esercizi lungo l'asse urbano Viana – P.zza Umberto I, sia il tratto più interno al paese che quello parallelo lungo via Roma, mentre la restante parte del territorio è marginalmente servita se non del tutto priva.

Art. 8-Suddivisione del territorio in zone.

Come anticipato all'articolo precedente si ritiene di considerare il territorio comunale nella sua complessità ed unitarietà senza suddividerlo in zone rigide per l'insediamento dei pubblici esercizi, si tengono tuttavia in considerazione le zone urbanisticamente individuate dal PRG per l'applicazione dei successivi criteri atti a disciplinare l'esercizi medesimi

Le zone sono le seguenti:

- Centro storico:

come individuato nelle planimetrie allegate.

- Tessuto urbano consolidato

Ci si riferisce ai tessuti urbani esistenti, classificati nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui al DM 1444/68, che non necessitano di interventi di ristrutturazione urbanistica, ma che sono interessati prevalentemente da micro-trasformazioni, quali interventi di riuso, di recupero, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione o di ampliamento, limitati al completamento dei singoli lotti, e dotati di un adeguato livello di urbanizzazione

- Tessuto urbano consolidato

E' considerato tale anche il tessuto urbano delle zone territoriali C), e D2) solo nel caso sia già avvenuta la realizzazione degli insediamenti previsti dal PRG.

- Ambiti di trasformazione urbana

Sono i comparti per i quali il PRG vigente prevede interventi di ristrutturazione urbanistica o di nuovo insediamento mediante p.a., cioè un insieme sistematico di interventi edilizi che possono comportare una modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbano e finalizzati alla riqualificazione urbanistica di parti rilevanti del paese.

- Ambiti extraurbani

Sono i comparti prevalentemente identificati esterni al tessuto urbano consolidato e di trasformazione.

- Per le prime, zone del centro storico, è necessario scindere i centri storici delle varie frazioni e località da quella del centro paese, dove, si ritiene, vi sia un sovra affollamento di quantità di esercizi. Per tale motivo per quest'ultimo verranno rilasciate eventuali nuove autorizzazioni con priorità a chi si impegnerà per almeno anni due ad esercitare una modalità di somministrazione compresa tra quelle di cui all'art. 6 degli indirizzi regionali approvati con delibera della giunta regionale n° 7/17516 del 17 maggio 2004, ma diversa da quelle già esistenti al gennaio 2005. Naturalmente, e ciò per tutti i centri storici, per i motivi oltre precisati, non verrà consentita per la "zona centro" l'apertura o la trasformazioni di locali già esistenti, di attività esercite nelle

modalità di cui alle lettere h), limitatamente ai pub ed alle birrerie, i) ed l) dell'art. 6 degli indirizzi regionali.

- Per le zone identificate come A e B dal PRG, prive o con pochi esercizi si ritiene giusto sostenere l'apertura degli stessi e ciò avverrà con accorgimenti particolari in sede di assegnazioni delle nuove autorizzazioni, nel rispetto sempre dell'alta presenza residenziale e cioè con il divieto di insediamento di quelle attività che si caratterizzeranno ai sensi delle lettere h), limitatamente ai pub ed alle birrerie, i) ed l) dell'art. 6 degli indirizzi regionali.

- Nelle zone identificate C e D2, si sosterrà l'apertura dei pubblici esercizi come nella zona b, prevedendo anche l'insediamento di locali tipo lett.h) pub e birreria, i) ed l) dell'art. 6 indirizzi regionali, naturalmente nel caso in cui non sia avvenuta la realizzazione degli insediamenti residenziali previsti dal PRG.

- Negli ambiti extra urbani si ipotizza l'insediamento di ogni tipologia di all'art. 6 degli indirizzi regionali.

- La previsione di limitare nelle zone altamente residenziali l'insediamento di locali caratterizzati da apertura in prevalenza serale –notturna e dove l'attività di somministrazione è costantemente accompagnata ad attività di intrattenimento musicale che ne caratterizzano l'attività, deve essere letta anche come rivolta alla tutela ed al rispetto del riposo notturno nonché del rispetto del principio sancito alla lettera f dell'art. 1 della l.r. 30/2003.

Art. 9 Individuazione di requisiti strutturali (edilizie o sanitarie) per le varie tipologie da inserire nei regolamenti.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, la superficie di somministrazione non è condizione necessaria per l'ottenimento del titolo. L'esercizio dell'attività dovrà comunque avvenire su una superficie idonea ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale addetto e della clientela e comunque in relazione alla denominazione dell'attività scelta ai sensi dell'art. 6 degli indirizzi regionali.

In aggiunta alle eventuali disposizioni in materia, previste dalle norme tecniche di attuazione del vigente PRG e dalle vigenti disposizioni igienico sanitarie, si dispone che in fase di verifica della sorvegliabilità e comunque ad ogni modifica della denominazione dell'attività venga effettuata una valutazione sul limite dimensionale minimo e massimo dell'esercizio dentro il quale dovrà essere esercitata l'attività in ragione del migliore servizio da rendere al consumatore prescrivendo nell'autorizzazione medesima eventuali limitazioni all'esercizio di attività complementari, all'installazione di attrazioni e/o giochi che possono compromettere la funzionalità di cui al comma precedente.

Art. 10 Presenza parcheggi

Per l'apertura di ogni nuovo pubblico esercizio è chiesto il rispetto dello standard a parcheggio in ragione della superficie di somministrazione comparata con le superfici di vendita e relativi standard indicati nel piano urbanistico commerciale.

Art. 11 Individuazione delle aree peri tavolini all'aperto, con eventuali possibilità di occupazioni della sede stradale nelle aree pedonali

Permangono quelle già autorizzate, mentre le nuove domande saranno di volta in volta in ragione dei criteri urbanistici degli standard a parcheggio e della viabilità..

Art. 12 Iniziative promozionali per esercizi storici, tipici o di qualità

Per quelli storici si rinvia alla normativa regionale, per quelli tipici e di qualità attualmente non si è in grado di fare alcuna proposta ma l'argomento potrà essere ripreso qualora si ritenga, anche da parte di privati, vi siano particolari situazioni meritevoli.

Art. 13 Regolamentazione di abbinamenti ad altre strutture commerciali o comunque di pubblico richiamo (centri commerciali, distributori di carburanti, librerie, centri culturali)

L'adeguamento del PRG alle norme del commercio prevede nella zona denominata "Colombera" una grande struttura costituita da un centro commerciale, in questa, come già anticipato nella programmazione nel paragrafo "obiettivi di sviluppo...ecc" si ritiene di vincolare un'autorizzazione allo stesso centro a servizio specifico degli affluenti del centro che si presumono numerosi. Infatti, la stessa legge regionale in materia di commercio suggerisce che dove vengano programmate queste realtà per le stesse devono essere previste adeguati servizi tra i quali va inteso anche il pubblico esercizio che è considerato nella sua natura primaria un servizio e come tale deve essere previsto laddove vi è una realtà di grande affluenza di pubblico.

Per i distributori di carburanti si rinvia alle prescrizioni normative in materia.

Le librerie che volessero attivare angoli di piccolo ristoro per momenti particolari quali promozione di libri, recensioni, piccoli corsi, potranno avvalersi di autorizzazioni temporanee rilasciate di volta in volta dal responsabile dell'ufficio commercio; per i centri culturali si presume che eventuali somministrazioni di alimenti e bevande in essi svolte non sia assoggettabile a questa programmazione.

Art. 14 Criteri di assegnazione nuove autorizzazioni programmate.

Come si è visto nei calcoli sopra effettuati, nel comune di Nembro il contingente attuale di autorizzazioni può essere aumentato ancora di 11 unità. Considerate le aree prive di pubblici esercizi, identificata nella zone S. Faustino e Gavarno e quelle di espansione sotto elencate ed evidenziate in azzurro nell'allegata planimetria riguardante anche i pubblici esercizi già in essere, all. C:

1. zone di espansione o di espansione.

- a) Area Colombera: l'autorizzazione verrà vincolata al nuovo centro commerciale ivi previsto dal PUC per le motivazione già accennate e sarà attivata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, ecetto quelle che si palesino in antitesi con l'allocazione del pubblico esercizio.
- b) area via Lombardia
- c) area ex Ferretti
- d) area via Piajo, definita dallo stesso PRG zona ricettiva
- e) **area ex cinema Modernissimo.**

2. zone prive o carenti di pubblici esercizi:

- a) Gavarno
- b) S. Faustino

si ritiene di programmare un criterio per l'assegnazione delle stesse, prevedendo che 8 delle 11 previste, considerando che una è da allocare all'interno della grande struttura, vengano vincolate alle predette aree e rilasciate, alcune con possibilità di negoziazione da parte della pubblica amministrazione, con priorità a chi, oltre avere tutti i requisiti previsti dalla legge, compri l'immediata disponibilità **di un'area o di un locale da adibire a pubblico esercizio** per

somministrazione di alimenti e bevande. **Le autorizzazioni assegnate secondo i criteri di cui all'art. 26 rimarranno vincolate alle zone prive di pubblici esercizi di somministrazione e a quelle in espansione e saranno oggetto di diversa valutazione in sede di revisione del piano.** Le restanti n° 2 verranno assegnate secondo i criteri generali previsti dal regolamento e dalla legge nel rispetto delle limitazioni previste per alcune zone.

Lo stesso criterio di priorità (disponibilità di un'area o di un locale da adibire a pubblico esercizio) è previsto anche per coloro che vorranno trasferire nelle zone di nuova espansione urbanistica n° 1 lett. a) e c) del presente articolo o nelle zone prive o carenti di pubblici esercizi la propria attività già avviata al maggio 2005 o attivare un'autorizzazione sdoppiata di cui all'art. 24 l.r..

Art. 15 - Tipologia e denominazione

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita:

Esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione

Detti esercizi possono somministrare alimenti e bevande nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria.

In ragione della attività esercitata e nel rispetto dell'autorizzazione sanitaria gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono assumere le seguenti denominazioni:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) wine-bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da tè e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata da servizi complementari di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento ma quest'ultima prevalente rispetto alla prima ;

m) impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Nello stesso esercizio possono coesistere diverse delle predette denominazioni ed il titolare ha l'obbligo di comunicare inizialmente la denominazione scelta e comunicare preventivamente ogni successiva modifica.

Le comunicazioni di denominazione, saranno trascritte nell'autorizzazione a disposizione degli organi di controllo. Esse hanno validità di esemplificazione delle realtà della somministrazione, di monitoraggio nonché anche per determinazione degli orari di apertura.

Art. 16 - Disposizioni per particolari attività che si svolgono in ore notturne con intrattenimenti musicale e caratterizzate da grandi superficie di somministrazione.

Come già anticipato all'art 8 del presente regolamento, per i locali a connotazione notturna la cui caratterizzazione dell'attività è data da attività complementari di intrattenimento musicale quali quelli previsti alle lettere h) pub e birreria, i) ed l) dell' art. 6 indirizzi regionali, che richiedono spesso anche grandi superficie di somministrazione, si prevede un'allocatione in aree diverse da quelle del centro storico ed in tutte le zone omogenee A e B (quelle densamente residenziali). Pertanto sia le nuove autorizzazioni che quelle già in essere nelle aree predette non potranno assumere tali connotazioni.

La motivazione di tale impedimento è da ricondursi alla tutela dei diritti alla quiete pubblica, al riposo, al contenimento dell'inquinamento acustico, nonché ad impedire un ulteriore aggravamento della situazione viabilistica ritenuta già satura nelle zone del centro storico ed in quelle altamente residenziali.

Art. 17 - Limiti di distanza fra esercizi e luoghi particolari

Attualmente non si ritiene di fissare dei limiti di distanza fra pubblici esercizi, o fra essi e luoghi destinati al culto alla cura o al riposo.

Art. 18 - Requisiti di idoneità dell'esercizio e parcheggi

Oltre a quanto precisato all'articolo 10 del presente regolamento, si ritiene doveroso qui richiamare la seguente disposizione. Per gli esercizi pubblici, all'interno del centro storico lo standard minimo richiesto è il 75% della SIp (esclusi gli esercizi vigenti ed i subentri). Per l'apertura di nuovi esercizi, dall'entrata in vigore delle presenti norme l'attivazione iniziale degli stessi è subordinata al reperimento in loco, parzialmente o totalmente, della superficie destinata a standard. In caso di cessione parziale la carenza creatasi non deve compromettere in misura rilevante le condizioni del traffico e della viabilità della zona. E' ammessa la cessione di standard qualitativi o in subordine di monetizzazione parziale, nella misura massima del 100%, di aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico non cedute al Comune da definirsi in apposita convenzione.

Per locali che presentano superfici idonea ad ospitare contemporaneamente più di 100 si richiede una superficie a parcheggio pari al 100% della spl, escludendo per essi la possibilità di reperimento parziale, cessione di standard qualitativi e monetizzazione. La predetta norma dovrà comunque sempre tener conto dell'eventuali disposizioni – prescrizioni rilasciate per la medesima area dal settore urbanistico edilizio, nonché delle previsioni elaborate in caso di

autorizzazione ed agibilità per locali di pubblico spettacolo.

Dovranno essere altresì osservate tutte le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi qualora richieste e previste.

Art. 19 - Impatto acustico e ambientale

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla Legge regionale n. 13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di Impatto acustico relativamente ai casi previsti dall'art. 5 della D.G.R. n. 7/8313 del 08/03/2002

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande già in esercizio che effettuano attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge 447/95 e del DPCM 14/11/1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A., **presentando l'idonea documentazione di impatto acustico entro 60 gg dal ricevimento dell'avviso di avvio del procedimento trasmesso all'interessato dal competente ufficio comunale.**

La documentazione di previsione di impatto acustico è trasmessa da parte dell'amministrazione comunale, per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente.

L'eventuale parere negativo dell'ARPA, espresso in fase di valutazione della relazione d'impatto acustico presentata dall'interessato, comporta comunque che il gestore del locale deve presentare un nuovo progetto entro 60 gg dalla comunicazione negativa inviata all'interessato dall'amministrazione comunale. Analogo comportamento si terrà qualora, da successivi controlli da parte dell'ARPA o altri organi preposti al controllo, si dovesse riscontrare un superamento dei limiti acustici della zona d'insediamento od inosservanza della relazione di impatto caustico presentata dall'interessato.

Fino all'adeguamento dei locali, il comune, nella persona del responsabile del settore, potrà assumere atti di limitazione dell'attività nel rispetto delle norme in materia.

Tutti i locali ubicati nel territorio comunale dovranno comunque osservare le prescrizioni imposte dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

Requisiti d'accesso all'attività

Art. 20 - Requisiti morali

Come previsto dall'art. 5 della l.r. 30/2003 non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero non possono presentare istanza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

1. sono stati dichiarati falliti;
2. hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
3. hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II titolo VI del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni di natura penale alle norme sul gioco del lotto;

4. hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti compresi i delitti di cui libro II titolo VIII capo II del codice penale;
5. sono sottoposti a misure di prevenzione come persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità; nei cui confronti è stata applicata una delle disposizioni restrittive per attività mafiosa; sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
6. hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al precedente comma devono essere posseduti dal legale rappresentante o dal presidente del sodalizio, da altra persona delegata e precisamente

per le società in nome collettivo, da tutti i soci;

per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari;

*per le società a responsabilità limitata, dall'amministratore unico o dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;

*per le società di capitali, dal presidente o dal legale rappresentante e dai componenti il consiglio di amministrazione;

*per le società estere con sede secondarie nel territorio italiano, dal legale rappresentante in Italia;

*per le società cooperative, dal rappresentante o dal presidente e dai componenti il consiglio di amministrazione;

*per i consorzi come definiti dal codice civile, da chi ha la rappresentanza e dai componenti il consiglio di amministrazione; in caso di consorzio di imprenditori o di società, i requisiti sono richiesti anche per i titolari o legali rappresentanti delle imprese consorziate;

*per associazioni e fondazioni costituite ai sensi del codice civile, dal rappresentante o presidente e dai soci che assumono la conduzione dell'attività di somministrazione.

I requisiti morali sono dichiarati dall'interessato in autocertificazione e sono verificati dall'amministrazione comunale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che attivano circoli privati.

Art. 21 - Requisiti professionali

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o al legale rappresentante di società, associazione o organismi collettivi, o ai loro delegati, di uno dei seguenti requisiti:

- a. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla regione Lombardia o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto (di durata almeno biennale);
- b. aver superato, davanti ad apposita commissione costituita presso Camera di commercio, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività somministrazione di alimenti e bevande;
- c. essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente il 13 gennaio 2004, al Registro Esercenti il Commercio (REC) per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Sono ammessi all'esame di cui al precedente comma, lettera b), coloro che hanno assolto agli obblighi scolastici e hanno prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.

La nomina del delegato deve essere comunicata al comune entro un mese dall'inizio della attività e deve essere sottoscritta per accettazione dallo stesso delegato o preposto.

I requisiti professionali sono autocertificati dall'interessato contestualmente alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento della attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La regolarizzazione di società, le modifiche nella rappresentanza legale o cambio del delegato o preposto, la trasformazione di una società in un'altra prevista dalle vigenti norme, sono soggette a comunicazione da presentare al comune entro 30 gg dall'avvenuta regolarizzazione o modifica. La comunicazione deve essere presentata in termini di autocertificazione e deve contenere oltre gli estremi di annotazione delle modifiche intervenute nell'assetto o struttura societaria e trascritte al imprese tenuto dalla CCIAA, anche il nominativo dei soggetti indicati nel I comma con l'indicazione dei requisiti professionali posseduti.

Ricorrendo la necessità del possesso dei requisiti professionali le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che attivano circoli privati.

Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 22 - Presentazione dell'istanza di apertura o trasferimento

L'istanza di autorizzazione o di trasferimento di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande deve essere redatta utilizzando la modulistica predisposta, secondo le indicazioni della norma, dall'ufficio competente. Qualora l'istanza venga presentata su altro modello, questa deve contenere tutte le indicazioni previste dalla predetta modulistica e comunque si seguono i dati:

1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale, partita IVA, le generalità del legale rappresentante.

2. Ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo la via ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare il pubblico esercizio, specialmente nel caso in cui non fosse già realizzato l'edificio che l'ospiterà;

4. Superficie di somministrazione e di servizio; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività;

L'istanza deve essere presentata o spedita con raccomandata direttamente al protocollo comunale, allegando una fotocopia della carta d'identità. In caso di raccomandata fa fede l'ora e la data di presentazione all'ufficio postale.

Il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento, al ricevimento dell'istanza e comunque entro 10 giorni, dà avviso all'interessato dell'avvio del procedimento indicando l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio competente e la persona responsabile del procedimento, nonché l'eventuale indicazione dello sportello unico al quale si possa prendere visione o conoscenza degli atti. Copia dell'avvio del procedimento è affisso all'albo pretorio comunale.

Riscontrata la regolarità dell'istanza, il responsabile del procedimento, contestualmente all'avviso di avvio del procedimento, invia copia degli atti agli uffici comunali eventualmente competenti per le dovute verifiche chiedendo riscontro entro 10 giorni ed avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.

Qualora l'istanza fosse incompleta od inesatta, il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento nel termine e con le modalità di cui al quarto comma, sospende il termine di decorrenza del consolidamento del silenzio assenso disponendo l'integrazione o il perfezionamento dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso del procedimento da parte dell'interessato; la sospensione della decorrenza dei termini può essere disposta una sola volta ed il termine procedurale decorre nuovamente dall'inizio ad avvenuta regolarizzazione dell'istanza. Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (30 g.g.) l'istanza si intende decaduta di diritto ed il responsabile del procedimento dichiarerà conclusa l'istruttoria procedendo all'archiviazione della stessa.

Se dalla verifica dei requisiti soggettivi morali o professionali dovessero risultare elementi ostativi, o nell'istanza si riscontrassero dichiarazioni mendaci, il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento avviserà l'interessato dell'immediata sospensione del procedimento contestando i rilievi ostativi e procederà alla revoca dell'autorizzazione eventualmente già concessa.

In caso di presentazione d'istanza relativa all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente all'attività di vendita al dettaglio o di servizio il modulo predisposto funzionerà anche da comunicazione per l'attivazione del negozio di vicinato e/o come comunicazione dell'attività di servizio svolta. In tale caso le superfici riservate a ciascuna attività devono essere dichiarate in modo separato. Per quanto riguarda la validità dell'istanza quale comunicazione dell'attivazione di negozio di vicinato il termine di consolidamento del diritto di inizio attività si concretizza comunque col trascorrere di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio protocollo del comune sia essa presentata a mano o con raccomandata.

Art. 23 - Documenti da allegare all'istanza

All'istanza di autorizzazione o di trasferimento di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande devono essere allegati:

1. la planimetria dei locali in scala 1:100 con l'indicazione della superficie totale dell'area o locali adibiti all'attività e di quella effettivamente destinata alla somministrazione e altre attività; la planimetria deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato e dall'interessato, deve corrispondere a quella da inoltrare all'ASL per la richiesta della specifica autorizzazione sanitaria e dalla stessa dovranno essere riscontrabili i requisiti di sorvegliabilità come prescritti dal Ministero dell'interno;
2. autocertificazione dei requisiti professionali con indicazione della persona delegata o preposta;
3. certificato o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
4. certificato di prevenzione incendi qualora ne ricorra l'obbligo;
5. certificazione o autocertificazione sulla disponibilità dei parcheggi;
6. documentazione sull'osservanza dell'impatto acustico come indicato nell'articolo 10 del presente regolamento;
7. documentazione comprovante la disponibilità dell'area e/o locali da destinare all'attività di somministrazione.

La documentazione sopraelencata può essere presentata al Comune dal richiedente anche dopo il rilascio della autorizzazione comunale, ma in ogni caso, prima dell'inizio della attività.

Art. 24 - Esame dell'istanza

Le istanze di autorizzazione per l'apertura di un nuovo esercizio dovranno essere valutate sulla base dei seguenti criteri definiti in termini di priorità d'accoglimento:

1. ordine cronologico di presentazione;
2. disponibilità dell'area o dei locali da adibire all'esercizio dell'attività rispondenti alle norme urbanistiche e sulle destinazioni d'uso;
3. possesso dei requisiti morali e professionali;
4. le domande per il trasferimento o l'apertura di nuovo esercizio di somministrazione alimenti e bevande nelle zone del centro storico e nelle zone cdi tipo A e B , meglio specificate all'art. 8 del presente regolamento, verranno accolte nel rispetto delle regole sancite allo stesso art. 8 nonché all'art 16 del presente regolamento;
5. anche per l'attivazione di un nuovo esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande con autorizzazione derivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui all'art. 24 comma 3 l.r. 30/2003, fattispecie per la quale è atto dovuto la reintestazione dell'autorizzazione, verrà chiesti il rispetto del principio di cui al precedente punto 4;
6. possesso dell'autorizzazione igienico-sanitaria dei locali da adibire all'esercizio dell'attività;
7. possesso delle certificazioni di sicurezza.

Art. 25 – Numero nuove autorizzazioni da assegnare

Si precisa che il numero attuale delle autorizzazioni è così composto n° 35 già esistenti aumentate di altre 11 possibili autorizzazioni da assegnare nelle modalità previste dagli artt. 26 e 27.

Terminata l'assegnazione le autorizzazioni si considereranno esaurite.

Qualora venissero presentate ulteriori domande per l'assegnazione di nuove autorizzazioni oltre al numero previsto dalla programmazione in vigore le stesse verranno sottoposte alla giunta comunale, che potrà decidere di ricorrere ad una revisione della programmazione in corso, **avendo preliminarmente riscontrato il verificarsi dei presupposti di cui all'art 7 del presente regolamento.**

Art. 26- Disposizione particolare per l'attivazioni nuove autorizzazioni

Richiamando quanto asserito nella programmazione approvata contestualmente al presente regolamento si precisa che al fine di garantire un'adeguata distribuzione del servizio su tutto il territorio, in particolare nelle aree di recente espansione, n° 9 delle 11 nuove autorizzazioni che l'amministrazione, secondo opportuni studi ha ritenuto di prevedere, verranno assegnate secondo i criteri previsti dal presente articolo che sono parzialmente diversi da quelli previsti agli artt. 22, 23 e 24 che comunque troveranno applicazione laddove non in contrasto con le disposizioni particolari.

Dislocazione n° 9 autorizzazioni:

N° 1:

area denominata "Colombera", l'autorizzazione viene vincolata alla nuova realtà commerciale ivi ubicata e sarà attivata secondo le procedure stabilite dal presente regolamento ad eccezione di quelle che si palesano in contrasto con la particolarità dell'ubicazione dell'esercizio pubblico.

N° 2 e 2.a:

area ubicata a sud della sp 35 che si estende dal cotonificio Crespi al cotonificio Honegge, per essa sono destinate n°2 autorizzazioni in abbinamento agli interventi di urbanistica commerciale previsti dal PUC (piano urbanistico commerciale), con possibilità di negoziazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Tale negoziazione non produce il rilascio di autorizzazione a favore dell'immobiliare od imprenditore proponente l'intervento edilizio, ma dispone la possibilità di apertura a favore di soggetti terzi con autorizzazione non trasferibile in altri luoghi, in valenza della validità triennale della programmazione approvata contestualmente al presente regolamento nonché dei criteri di rilascio di nuove autorizzazione previste nel presente atto.

N° 3:

area via Lombardia, l'autorizzazione è destinata alla regolarizzazione della trasformazione di un locale di pubblico spettacolo che intende trasformarsi in esercizio pubblico di tipo i) o l) dell'articolo 6 degli indirizzi regionali.

N° 4:

area ex Ferretti. Si prevede l'insediamento di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande *in abbinamento all'intervento di urbanistica commerciale – residenziale, con possibilità di negoziazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Tale negoziazione non produce il rilascio di autorizzazione a favore dell'immobiliare od imprenditore proponente l'intervento edilizio, ma dispone la possibilità di apertura a favore di soggetti terzi con autorizzazione non trasferibile in altri luoghi, in valenza della validità triennale della programmazione approvata contestualmente al presente regolamento nonché dei criteri di rilascio di nuove autorizzazione previste nel presente atto.*

N° 5:

area via Piajo. si prevede un'autorizzazione in definizione del nascente complesso ricettivo.

N° 6:

zona localmente riconosciuta come località "S. Faustino" si riserva un'autorizzazione per soddisfare il servizio in una zona totalmente priva. L'autorizzazione non potrà essere trasferita in altra zona poiché prevista per soddisfare la carenza o mancanza di esercizi pubblici.

Area 7:

area urbanisticamente individuata come frazione Gavarno, anche per essa si riserva un'autorizzazione per soddisfare il servizio in una zona carente del servizio in argomento. L'autorizzazione non potrà essere trasferita in altra zona poiché prevista per soddisfare la carenza di esercizi pubblici.

Area 8:

un'autorizzazione verrà abbinata all'intervento di recupero del complesso denominato ex cinema Modernissimo essa resterà in capo all'amministrazione che l'assegnerà in gestione annessa al locale ricavato nel complesso predetto, secondo un regolare appalto di gestione.

Tutte le domande, eccetto quella per l'area relativa al recupero dell'edificio denominato cinema MODERNISSIMO, verranno valutate secondo i seguenti criteri:

- 1. disponibilità immediata, nelle località predette, di un'area o di un locale da adibire a pubblico esercizio, con caratteristiche rispondenti alle norme urbanistiche e alla destinazione d'uso. Per ciascuna delle elencate aree si può chiedere in prima istanza una sola autorizzazione (due per l'area contraddistinta con il n° 2) al fine di consentire un'omogenea distribuzione;**
- 2. possesso dei requisiti morali e professionali;**
- 3. ordine cronologico di presentazione;**
- 4. Il possesso dell'autorizzazione igienico - sanitaria dell'area o dei locali da adibire all'esercizio dell'attività, sarà richiesto solo se in presenza di un edificio già realizzato.**

Nelle aree dove è prevista la negoziazione questa dovrà essere preliminare all'inoltro della domanda

Come già precisato all'art. 14 del presente regolamento anche a coloro che vorranno trasferire nelle zone di nuova espansione urbanistica area n° 2 e n°4 del presente articolo o nelle zone prive o carenti di pubblici esercizi, area n° 6 e n° 7, la propria attività già avviata al maggio 2005 o attivare un'autorizzazione sdoppiata di cui all'art. 24 l.r., sarà richiesta, oltre a tutti gli elementi prescritti dalla legge e dal presente regolamento, anche l'immediata disponibilità dell'area o del locale così come precisato al punto n° 1 del presente articolo.

Art. 27 - Decisione sulle istanze

Il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento decide sull'accoglimento o diniego entro 45 giorni dalla presentazione della domanda attestata al protocollo, anche se spedita tramite raccomandata, ovvero dalla data di avvenuta integrazione della stessa a seguito di sospensione dei termini disposta ai sensi del precedente art. 22.

Art. 28 - Comunicazioni e DIA

Le comunicazioni all'amministrazione comunale previste nel presente regolamento verranno effettuate utilizzando la modulistica distribuita dall'ufficio competente e qualora la

comunicazione venga presentata su modulo libero, questa deve contenere tutte le indicazioni previste dalla predetta.

Per l'attivazione di esercizi di somministrazione non soggetti a programmazione, l'interessato può ricorrere all'istanza di richiesta di autorizzazione od all'utilizzo della denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, da valersi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, utilizzando la modulistica distribuita dall'ufficio competente; qualora la DIA venga presentata su modulo libero, questa deve contenere tutte le indicazioni previste dalla predetta.

La DIA deve essere presentata direttamente o spedita con raccomandata al protocollo comunale, allegando fotocopia della carta d'identità e la documentazione richiesta..

Trattandosi di attività il cui esercizio è subordinato al rilascio di un titolo di polizia amministrativa che può raccogliere prescrizioni o limitazioni imposte dall'autorità competente, la procedura mediante presentazione della DIA si deve concludere in ogni caso con il rilascio formale di un'autorizzazione o di una presa d'atto.

Art. 29 - Autorizzazione

L'atto autorizzativo dovrà contenere tutti gli elementi stabiliti dalla legge ed è da intendersi titolo di polizia amministrativa rilasciato ai sensi dell'articolo 86 e tutte le altre disposizioni in materia contenute nel TULPS e relativo regolamento, comprese quelle inerenti l'esercizio complementare di intrattenimenti e l'esercizio dei giochi leciti, intendendosi qui rimosso il divieto originario di cui al regolamento dello stesso TULPS.

Per gli effetti di cui al comma precedente, l'autorizzazione abilita l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi leciti.

L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica ed in caso di società di persone è intestata al socio abilitato, abilita l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande sulle aree e nei locali in essa indicati, ha validità permanente e consente di vendere per asporto i prodotti autorizzati alla somministrazione dalla specifica autorizzazione sanitaria.

Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il responsabile comunale ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla Giunta Regionale, al Prefetto, al Questore, all'ASL territorialmente competente ed alla Camera di Commercio.

Tutte le modifiche comunicate ai sensi dell'articolo 13, 14, ultimo comma e 23 non comportano necessariamente il rilascio di una nuova autorizzazione, ma sono annotazioni sulla stessa.

Disposizioni inerenti l'esercizio dell'attività

Art. 30 - Inizio dell'attività

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento provvede all'accertamento della conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministro dell'Interno.

Entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione e fatti salvi i casi di proroga previsti da questo regolamento il soggetto interessato deve disporre dell'area e/o dei locali da adibire alla somministrazione in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e di sicurezza, dove previsti.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve comunque iniziare entro due anni dal rilascio della autorizzazione e non può essere iniziata se non concorre l'osservanza delle presenti norme regolamentari, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali.

Art. 31 - Autorizzazione stagionale

Per stagionale si intende l'attività per uno o più periodi complessivamente non inferiori a due e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.

Riscontrando che la stagionalità non è altro che la scelta imprenditoriale dell'interessato, si dispone che per il rilascio di dette autorizzazioni si osserva la stessa procedura prevista per le normali autorizzazioni programmate.

Art. 32 - Trasferimento

Il trasferimento dell'esercizio di somministrazione è soggetto a preventiva comunicazione, da effettuarsi almeno 30 giorni prima, e dovrà essere corredata della documentazione richiesta all'art 23 del presente regolamento..

L'attività non può essere esercitata nel nuovo locale fino a quando il comune non ne ha verificato le condizioni di sicurezza e di sorvegliabilità.

A seguito del trasferimento l'attività deve essere ripresa entro un anno dalla comunicazione o dall'autorizzazione, fatta salva la possibilità di richiedere una proroga, per motivi di comprovata necessità.

Non è ammessa la ripetizione della comunicazione o istanza di trasferimento senza che la precedente non si sia di fatto concretizzata, ciò al fine di evitare l'eventuale cessione del solo titolo abilitativo.

Art. 33 - Ampliamento o riduzione della superficie

L'ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione deve essere comunicata al comune e la superficie ampliata può essere utilizzata decorsi 30 giorni dalla registrazione al protocollo generale anche se la comunicazione è inoltrata con raccomandata. Prima dello scadere di tale termine il responsabile del procedimento dispone la verifica della sorvegliabilità e della conformità ai prescritti criteri di sicurezza;

Se per l'ampliamento è necessario un cambio di destinazione d'uso od opere edili soggette a DIA o permesso di costruire, la comunicazione produrrà effetti solo dopo che l'ampliamento sia stato dichiarato agibile per l'uso da parte del comune.

Anche la riduzione di superficie deve essere comunicata al comune..

L'ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione non comporterà il rilascio di una nuova autorizzazione ma solo l'annotazione.

Art. 34 - Subingresso

Al fine dell'applicazione del presente articolo, il subingresso è inteso come continuità d'esercizio nell'impresa ceduta da parte di un soggetto diverso che ha acquistato la titolarità dell'azienda e deve avvenire entro tre giorni dall'inizio dell'attività da parte del subentrante.

Le condizioni affinché si concretizzi il subingresso sono: il possesso dei requisiti morali e professionali, come indicati nel presente regolamento; l'acquisizioni dell'azienda per atti fra vivi o mortis causa nelle forme previste dal codice civile. Il solo titolo autorizzativi non può essere

oggetto di cessione se non unitamente all'azienda come definita dal codice civile. La comunicazione, che deve avvenire entro 3 gg dall'inizio dell'attività da parte del subentrante, ha validità anche come comunicazione di cessata attività da parte del cedente e deve essere accompagnata dalla copia dell'atto pubblico registrato che dimostri l'avvenuta cessione, affittanza o gestione dell'azienda, e dall'originale dell'autorizzazione del cedente.

In caso d'affittanza o gestione d'azienda il subingresso è strettamente correlato al termine di scadenza contrattuale, pertanto eventuali rinnovi taciti dovranno essere ricomunicati al comune nei termini e con la procedura dei commi precedenti. Con le stesse modalità dove essere comunicato l'eventuale recesso anticipato purché concordato tra le parti.

Nelle autorizzazioni rilasciate per affittanza o gestione d'azienda dovrà essere annotato il periodo di durata dell'affitto o della gestione.

Il subentro determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento della attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali o morali.

Il subentrante in possesso dei requisiti di cui al comma precedente può iniziare l'attività non appena ne dà comunicazione al comune su apposito modello.

Qualora il subingresso riguardi un esercizio per il quale sia stata sospesa l'attività, questa dovrà essere riattivata entro un anno dalla data di sospensione effettuata dal cedente.

In caso di subentro per causa di morte, si richiamano i disposti di cui all'art. 15 l.r. 30/2003 e circolare regionale n° 31 del 30/07/04.

Art. 35 - Cessazione della attività

Dato il carattere permanente dell'autorizzazione, qualora il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande decida di cessare l'attività deve darne comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla cessazione allegando l'autorizzazione stessa.

Art. 36 - Revoca delle autorizzazione

L'autorizzazione è revocata:

1. quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dal rilascio della autorizzazione o sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi;

- quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti morali.
- quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;

La revoca è sempre preceduta dall'avviso di avvio del procedimento da notificare all'interessato con le modalità previste dal codice civile e l'atto di revoca sarà formulato solo dopo l'avvenuta o consolidata notifica dell'avvio del procedimento.

Art. 37 - Proroghe

Nei casi in cui il presente regolamento prevede la possibilità di proroga o differimento di termini per comprovata necessità o giustificato motivo, si devono considerare i seguenti casi;

- a) il ritardo nel rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte della competente ASL;
- b) il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste di concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie e di ogni altra natura necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- c) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo;
- d) nei casi documentati dove il ritardo o l'inadempienza, opportunamente documentata, non sia riconducibile alla volontà dell'interessato.

Art. 38 - Distributori automatici

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui al presente regolamento.

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art. 39 - Obbligo della prestazione

Gli esercenti non possono, senza legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, ma deve essere rifiutata la somministrazione di alcolici ai minori di anni sedici ed alle persone in evidente stato di ubriachezza.

Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione ai clienti.

E' data possibilità al responsabile del procedimento di vietare, con provvedimento motivato, la somministrazione di bevande, alcoliche o superalcoliche, in connessione con determinate attività (manifestazioni sportive, luna park, ecc.).

Art. 40 - Chiusura temporanea dell'esercizio o sospensione

E' data possibilità all'esercente di chiudere temporaneamente l'esercizio per un periodo massimo di 30 giorni senza darne comunicazione alcuna.

Qualora la chiusura dovesse protrarsi oltre i 30 giorni o dovesse configurarsi come sospensione dell'attività, l'esercente è tenuto a darne comunicazione al comune entro 30 giorni.

Per qualunque forma di chiusura, di cui ai commi precedenti, l'esercente ha l'obbligo di rendere preventivamente noto al pubblico il periodo di chiusura o sospensione dell'attività mediante apposizione di un cartello o altro mezzo idoneo visibile all'esterno del pubblico esercizio.

Art. 41 - Pubblicità dei prezzi

L'obbligo di indicazione delle tariffe delle prestazioni è assolto:

1. per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
2. per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui al punto 1) cui si aggiunge

l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno per gli esercizi appartenenti alle denominazioni a),b),c),d),e) di cui all'articolo 6 degli indirizzi regionali.

Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

Il titolare dell'esercizio che si avvale della facoltà di vendere per asporto i prodotti somministrati, in osservanza alla specifica autorizzazione sanitaria, deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.

I prodotti posti in vendita sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 42- Abbinamenti

L'abbinamento nello stesso locale dell'attività di somministrazione con altre attività di servizio o di vendita al minuto è sempre consentito purchè non in contrasto con la normativa igienico sanitaria.

Art. 43 - Disposizioni generiche

All'interno dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, oltre alle tariffe e prezzi di cui all'articolo 31, devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico i seguenti atti:

1. autorizzazione comunale,
2. gli orari di apertura dell'esercizio;
3. la riproduzione a stampa degli art. 101 del TULPS e 173, 176 a 181 e 186 del regolamento d'esecuzione;
4. la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore.

I minori di anni diciotto non possono essere impiegati alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche, anche se trattasi di esercizi nei quali il consumo delle bevande alcoliche non costituisce prestazione unica od essenziale.

Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura dell'esercizio.

Con la chiusura dell'esercizio all'ora stabilita deve effettuarsi lo sgombero del locale.

Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è vietato fumare. Il titolare può consentire il fumo solo all'interno di locali appositamente approntati e comunque attrezzati con idonei sistemi di areazione che garantiscono un adeguato ricambio dell'area e ritenuti idonei. Detti locali devono essere contrassegnati con apposita segnaletica e qualora l'impianto di areazione non dovesse funzionare in automatico dovrebbe comparire il segnale luminoso di divieto di fumo.

La superficie di somministrazione destinata ai non fumatori deve essere prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

Art. 44 - Giochi leciti

In coordinamento con i disposti dell'articolo 7, 2° comma, e articolo 19, 2° comma, del presente regolamento, si dispone che l'installazione dei giochi leciti costituiti da bigliardi, calcio da tavolo, ping-pong o altri giochi voluminosi, è consentita solo dopo l'avvenuta verifica da parte dell'amministrazione comunale sull'incidenza riduttiva della superficie di somministrazione causata dall'installazione.

L'installazione di apparecchi elettrici ed elettronici da gioco come definiti dall'articolo 110 comma 6 del TULPS è consentita nei seguenti casi e limiti:

bar e esercizi similari: 1 ogni 15 mq. e massimo 2 fino a 50 mq , oltre, 1 ogni 50 mq. fino a un numero massimo di 4.

ristoranti e esercizi similari: 1 ogni 30 mq. e massimo 2 fino a 100 mq , oltre, 1 ogni 100 mq. fino a un numero massimo di 4

Per installare i giochi di cui al precedente comma, si deve dare preventiva comunicazione al comune allegando copia del prescritto nulla osta e della scheda tecnica del gioco.

La tabella dei giuochi proibiti deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio ed in caso di installazione di bigliardi deve essere tenuto esposto il regolamento e la relativa tariffa.

L'esercizio dei giochi leciti deve essere esercitato nel rispetto delle disposizioni speciali che regolano la materia, nonché in osservanza dell'orario stabilito dal comune.

Durante l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande in fascia di speciale prolungamento .dell'orario di attività, non è consentito l'esercizio dei giochi.

Art. 45 - Attività di somministrazione escluse dalla programmazione

Le seguenti attività di somministrazione, come definite all'articolo 4 del presente regolamento, sono attivabili mediante DIA e ad esse si applicano tutte le disposizioni di cui al presente regolamento con esclusione delle disposizioni inerenti gli orari, la chiusura temporanea e quelle inerenti la programmazione allegata:

1) attività esercitata congiuntamente ad attività imprenditoriale di intrattenimento e svago, quali locali di pubblico spettacolo, discoteche o sale da ballo, locali notturni di intrattenimento, sale gioco, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari.

L'attività di somministrazione è esercitata solo durante l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

2) attività di somministrazione esercitata all'interno delle aree di servizio extraurbane dei distributori di carburanti, in modo congiunto e con lo stesso orario di servizio, per i quali si applica la speciale pianificazione in materia;

3) attività di somministrazione esercitata all'interno delle stazioni di trasporto pubblico;

4) attività di somministrazione esercitata sui mezzi di trasporto;

5) attività di mensa interna ad aziende o altre istituzioni scolastiche nei confronti dei dipendenti e studenti;

- 6) attività esercitata presso il domicilio del consumatore;
- 7) attività temporanee come indicate al successivo articolo 48;
- 8) attività svolta nei limiti istituzionali da parte di ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine.

Nella fattispecie riferita alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata, nei limiti dei propri compiti istituzionali, da parrocchie, oratori e comunità religiose rientrano non solo le attività relative all'esercizio del culto propriamente detto, ma anche le attività riconducibili alla formazione ed alla educazione religiosa, nonché a quelle ricreative e sportive ad esse collegate.

L'attività di somministrazione svolta dall'oratorio può essere affidata in gestione ad un soggetto terzo, tramite gestione d'azienda, con conseguente reintestazione dell'autorizzazione originaria nei confronti del gestore. La natura dell'attività ceduta in gestione rimane quella originariamente autorizzata caratterizzata dal collegamento con l'attività istituzionale dell'ente e così la sua disciplina.

I locali nei quali si svolgono le attività di somministrazione i cui titolari sono enti collettivi, quali le parrocchie, sono soggetti all'applicazione della sorvegliabilità la quale prevede che i locali di detti enti, in cui si somministrano alimenti o bevande, devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.

All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente norma gli esercizi il cui titolare è un'associazione che svolga attività di tipo oratoriano in ambito parrocchiale. Questi esercizi sono soggetti alla normativa dei circoli privati o esercizi pubblici.

- 9) attività svolta in musei, teatri, sale da concerto e simili durante lo svolgimento dell'attività o spettacolo

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21° per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, di manifestazioni sportive o musicali all'aperto, che per la loro natura sono interessate da un'alta affluenza di pubblico e che hanno evidenziato o presentano il possibile sorgere di fenomeni di turbativa pubblica.

Il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento, in concerto con il comando di Polizia Locale, con propria ordinanza può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21° per cento del volume.

Art. 46 – Autorizzazione temporanea

In occasione di sagre o fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai criteri e parametri previsti per gli esercizi di somministrazione.

Le stesse sono valide soltanto per il periodo di svolgimento di dette manifestazioni e comunque per una durata non superiore a 20 (venti) giorni e per i locali e le superfici indicate nel titolo. Sono rilasciate solo se il richiedente è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al presente regolamento.

Qualora la somministrazione si svolga su aree pubbliche che rimangono aperte alla libera circolazione dei pedoni, l'autorizzazione dovrà esser rilasciata in base alle disposizioni comunali afferenti l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Se, diversamente, l'area pubblica viene distolta dall'uso pubblico generale e viene concessa ad uso esclusivo dell'organizzatore, con l'accoglimento dell'istanza di concessione del suolo pubblico viene esaurita la discrezionalità amministrativa e rilasciata l'autorizzazione.

In caso di manifestazioni con annesse attività di intrattenimento o spettacolo, nelle quali si chiede l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, i luoghi e le strutture, qualora le stesse si presentino complesse potranno essere sottoposte preventivamente, per la loro idoneità all'apposita commissione di vigilanza oppure potrà essere richiesta una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato.

Orario di apertura

Art. 47 - Indirizzi per il coordinamento degli orari di somministrazione

Sulla base dei seguenti indirizzi il Sindaco, nell'ambito delle specifiche competenze, determinerà l'orario in relazione alle differenti denominazioni che le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono assumere in base all'articolo 6 del presente regolamento.

Denominazioni di esercizio	Orario di apertura	Orario di chiusura
Lett. a) art 6 degli indirizzi regionali	Ore 5 (il Comune può stabilire un orario ritardato)	Ore 2 del giorno successivo (il comune può stabilire un orario anticipato anche in modo differenziato)
Lett. b) art 6 degli indirizzi regionali	Ore 5 (il Comune può stabilire un orario ritardato)	Ore 2 del giorno successivo (il comune può stabilire un orario anticipato anche in modo differenziato)
Lett. c) art 6 degli indirizzi regionali	Ore 5 (il Comune può stabilire un orario ritardato)	Ore 2 del giorno successivo (il comune può stabilire un orario anticipato anche in modo differenziato)
Lett. d) art 6 degli indirizzi regionali	Ore 5 (il Comune può stabilire un orario ritardato)	Ore 2 del giorno successivo (il comune può stabilire un orario anticipato anche in modo differenziato)

Lett. e) art 6 degli indirizzi regionali	Ore 5 (il Comune può stabilire un orario ritardato)	Ore 2 del giorno successivo (il comune può stabilire un orario anticipato anche in modo differenziato)
Lett. f) art 6 degli indirizzi regionali	Ore 5 (il Comune può stabilire un orario ritardato)	Ore 2 del giorno successivo (il comune può stabilire un orario anticipato anche in modo differenziato)
Lett. G) art 6 degli indirizzi regionali;	Ore 5 (il Comune può stabilire un orario ritardato)	Ore 2 del giorno successivo (il comune può stabilire un orario anticipato anche in modo differenziato)
Lett. h) art 6 degli indirizzi regionali	Ore 5 o 7 (il Comune può stabilire un orario ritardato)	Ore 2 o 3 del giorno successivo (il comune può stabilire un orario anticipato anche in modo differenziato)
Lett. i) art 6 degli indirizzi regionali	Ore 7 (il Comune può stabilire un orario ritardato)	Ore 3 del giorno successivo (il comune può stabilire un orario anticipato anche in modo differenziato)
Lett. l) art 6 degli indirizzi regionali, ma quest'ultima è prevalente alla prima.	Ore 7 (il Comune può stabilire un orario ritardato)	Ore 3 del giorno successivo (il comune può stabilire anche un orario ritardato)
Lett. m) art 6 degli indirizzi regionali	Ore 7 (il Comune può stabilire un orario ritardato)	Ore 3 del giorno successivo (il comune può stabilire anche un orario anticipato)

L'esercente ha la facoltà di scegliere un orario diversificato nell'arco della settimana anche in relazione ad ogni stagione turistica, nel rispetto comunque nei limiti delle fasce minime obbligatorie di servizio stabilite dal Sindaco.

Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, durante il periodo estivo ed in riscontrati casi di carenza di servizio può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Gli esercenti sono obbligati ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

In occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali i limiti orari possono essere derogati.

E' data facoltà all'esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico di osservare una o più giornate di chiusura settimanale.

Sanzioni

Art. 48 - Competenze all'adozione dei provvedimenti

Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, ufficio comunale preposto ai commercio e polizia amministrativa ed organo accertatore, l'inoltro di scritti difensivi e richieste d'audizione devono essere inoltrate al Sindaco, quale autorità competente individuata, per il tramite della Polizia Locale.

La gestione della procedura ingiuntiva, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre l'adozione di ordinanze di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione in esecuzione del presente regolamento, sono adottate dal responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento.

Art. 49 - Procedura sanzionatoria

La procedura sanzionatoria da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81, integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 17 bis, ter e quater del TULPS e dalla legge regionale n. 90183, ed i proventi sono devoluti al comune.

Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti morali e professionali di cui al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 3.098,00.

La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni di cui al presente regolamento, viola le prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio.

Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento riconducibili alle disposizioni regionali in materia, si applica la sanzione amministrativa da Euro 154,00 a Euro 1.032,00.

Per le violazioni alle norme regolamentari non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Quando è accertata una violazione prevista dal presente regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dal richiamato sistema sanzionatorio di cui al primo comma, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, al responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento, al Comando di Polizia Locale ed al Sindaco.

Nel caso in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma precedente, la trasmissione del relativo verbale.

Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, il Comando di Polizia Locale ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

Quando in un esercizio siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, la cessazione dell'attività non

autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

Chiunque non osserva i provvedimenti di cui ai precedenti commi 9 e 10, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. In caso di esecuzione coattiva dell'ordine impartito, si procederà al sequestro dell'esercizio con custodia affidata all'interessato ed eventuali spese a suo carico

Per le violazioni consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite nell'autorizzazione, il Comando di Polizia Locale, con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. Detta sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato e nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione già eseguita ai sensi del precedente comma.

Norme finali e transitorie

Art. 50 - Esercizi esistenti

I titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 287/91, hanno diritto di attivare l'autorizzazione estendendo l'attività alla tipologia unica in osservanza alle norme igieniche sanitarie nonché alle presenti norme

Le autorizzazioni in esercizio saranno convertite d'ufficio senza obblighi da parte dei titolari.

In applicazione della circolare regionale n° 17 del 17 aprile 2005 il termine di cui all'art. 24 comma 3 l.r. 30/2003 è scaduto il 13 gennaio 2005, da quest'ultima data non è più possibile attivare o cedere una delle due attività afferenti alle tipologie della legge 287/1991.

Pertanto il comune procederà alla conversione d'ufficio, nella nuova tipologia unica regionale, di tutti i titoli autorizzatori rilasciati ai sensi delle precedenti leggi.

Durante la trasmissione di ciascun atto verrà richiesto al gestore di precisare la tipologia prescelta.

Art. 51- Validità del regolamento

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 35 del giorno 8 luglio 2005.

Ogni opportuna modifica, in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, può essere apportata sentita la competente commissione.

Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione comunale in contrasto con le norme in esso contenute.